## Decreto federale concernente la proroga dell'impiego dell'esercito a protezione di installazioni minacciate

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 85 numero 9 della Costituzione federale; visto l'articolo 70 della legge militare<sup>1</sup>; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 1999<sup>2</sup>, decreta:

## Art. 1

La proroga del servizio d'appoggio dell'esercito per l'adempimento del servizio di sorveglianza a protezione di installazioni minacciate<sup>3</sup>, decisa dal Consiglio federale il 31 maggio 1999, è approvata.

## Art. 2

L'impiego dell'esercito per l'adempimento del servizio di sorveglianza nell'ambito dei compiti di protezione previsti dal diritto internazionale pubblico dura al massimo fino al 30 aprile 2000.

## Art. 3

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

1530

1 RS 510.10

<sup>2</sup> FF **1999** 6149

3 FF **1999** 2683

6156